

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

IL VERDE IN COMUNE



- Approvato con DELIBERA CC 34 DEL 19-09-2012;
- Pubblicato al n°1688 dell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/10/2012 al 27/10/2012
- Entrato in vigore il 10/29/2012

Progetto Sperimentale "Il verde in comune"

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DELLA
MANUTENZIONE O ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)



Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Individuazione degli interventi.....	3
Art.3 - Soggetti ammessi.....	3
Art.4 –Tipologie di affidamento	3
Art. 5 - Oggetto degli interventi	4
Art. 6 - Pubblicità delle iniziative.....	4
Art. 7 - Valutazione delle proposte.....	4
Art. 8 – Disposizioni Generali per l'affidamento	5
Art. 9 - Adozione con contratto di sponsorizzazione	5
Art. 10 -Esecuzione degli interventi di sponsorizzazione	5
Art. 11 - Impegni dell'Amministrazione Comunale verso lo sponsor	5
Art. 12 - Tipologie, dimensioni e numero degli impianti per la segnalazione della sponsorizzazione.....	6
Art. 12 - Obblighi dello sponsor	6
Art. 13 - Disciplina fiscale.....	6
Art. 14 – Adozione senza sponsorizzazione.....	7
Art. 15 - Concorso dell'Amministrazione Comunale.....	7
Art. 16 - Durata della gestione	7
Art. 17 - Controlli	8
Art. 19 - Verifiche e valutazioni	8

Art. 1 - Oggetto

Il Comune nell'ottica del miglioramento della quantità e qualità del verde nel territorio e allo scopo di favorire una coscienza collettiva sui temi del verde urbano, della tutela e conservazione degli ambienti urbani in genere, attraverso scelte condivise e partecipate, promuove l'affido e gestione di aree verdi pubbliche.

Il presente Regolamento tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività posta in essere dai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse volti al rispetto ed alla protezione dell'ambiente urbano e si rivolge, sia a "privati" che a "sponsor" (come meglio definito all'art. 3).

Art. 2 - Individuazione degli interventi

L'Amministrazione Comunale ai sensi del presente regolamento individuerà ed elencherà le aree verdi la cui progettazione - realizzazione - gestione - cura potranno essere affidate a soggetti "privati" che operino in regime di volontariato oppure a "sponsor".

Nell'individuazione di tali aree l'Amministrazione Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti.

Ogni anno l'Amministrazione Comunale, a propria discrezione e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, potrà apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo.

Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate.

Art.3 - Soggetti ammessi

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

1) Soggetti "privati" intendendo per essi:

- le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte ai relativi registri;
- cittadini singoli o che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento
- associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
- istituti scolastici o singole classi;

2) altri soggetti denominati "sponsor" :

- imprese e/o attività economiche/commerciali in genere.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale secondo quanto meglio specificato ai punti seguenti.

Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quanto indicato in appresso:

- a) tipologia e dati del richiedente;
- b) proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione - realizzazione - gestione - cura);
- c) elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale e firmatario della relativa convenzione o accordo di collaborazione;
- d) indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello "sponsor" o del soggetto "privato";
- e) schema dell'insegna pubblicitaria o del cartello informativo se richiesti,

e, limitatamente ai soggetti "privati":

- f) indicazione dei mezzi strumentali eventualmente da richiedere all'Amministrazione Comunale per l'intervento;

Art.4 - Tipologie di affidamento

Ai fini del presente regolamento, si individuano le seguenti tipologie di affidamento d'uso e cura del verde pubblico:

A1) adozione, gestione e cura di aree verde pubblico comunale già sistemate con sponsorizzazione da parte di enti, imprese, società, associazioni e organizzazioni di volontariato;

A2) adozione, sistemazione e gestione di aree a verde pubblico comunale non già sistemate con sponsorizzazione da parte di enti, imprese, società, associazioni e organizzazioni di volontariato;

B) gestione e cura di aree di verde pubblico comunale per maggior decoro non lucrativa da parte di privati cittadini singoli o associati.

Art. 5 - Oggetto degli interventi

Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e l'impegno degli sponsor, Gli interventi devono essere finalizzati a creare una soddisfacente gestione delle aree verdi e potranno essere attuati attraverso la definizione con il soggetto interessato.

A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:

- manutenzione e gestione ordinaria diretta dell'area affidata;
- manutenzione, gestione ordinaria e opere di miglioramento dell'area affidata con accordo con gli uffici comunali;
- progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, previo accordo con gli uffici comunali competenti;
- piantagioni di essenze annuali, poliennali previo accordo con gli uffici comunali competenti;
- laboratori di educazione ambientale, di botanica e di giardinaggio;
- educazione al corretto uso del verde.

L'atto di assegnazione potrà concernere una o più delle suddette forme di gestione. Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione saranno contenute nella convenzione o accordo di collaborazione sottoscritto con il soggetto interessato sulla base degli schemi allegati al presente regolamento.

Art. 6 - Pubblicità delle iniziative

Le varie iniziative di affidamento sono rese pubbliche tramite bando, rivolto a soggetti pubblici e privati.

Il bando, emanato a cadenza annuale o pluriennale, è pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione Comunale, all'Albo Pretorio, e in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate.

Al bando sono allegati gli elenchi delle aree oggetto di sponsorizzazione, il programma manutentivo minimo richiesto, il Disciplinare Tecnico o Capitolato Speciale e quant'altro occorrente per definire gli interventi manutentivi. Sono altresì allegate le specifiche tecniche degli impianti per l'esposizione del logo e/o marchio dello sponsor comprensive delle tipologie, delle dimensioni e del numero degli impianti ammessi nonché il modello di istanza di ammissione e l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria in relazione alle singole iniziative.

I soggetti interessati hanno la facoltà di proporre interventi anche su aree diverse da quelle inserite negli elenchi, la cui ammissibilità è disposta con atto del competente organo istituzionale.

Art. 7 - Valutazione delle proposte

Le proposte pervenute all'Amministrazione Comunale entro il termine di scadenza del bando, saranno valutate da apposita Commissione, ciascuna formata da tre componenti, appositamente nominata. La Commissione per la valutazione delle proposte è presieduta dal Responsabile della struttura organizzativa dell'Ente deputata alla programmazione delle attività.

Non verranno ammesse ad affidamento le proposte nelle quali si possano ravvisare conflitti di interessi tra l'attività dell'Amministrazione Comunale e quella del soggetto proponente.

I criteri di valutazione inseriti nel bando pubblico tengono conto delle proposte di sponsorizzazione ambientalmente e socialmente sostenibili o presentate da parte di soggetti che siano in possesso di requisiti di responsabilità sociale d'impresa, nonché di quelle provenienti da cittadini, associazioni, commercianti e artigiani della zona interessata.

Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alle richieste presentate a seguito della pubblicazione del bando, gli uffici competenti si riservano di verificare l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi.

Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata dalla Commissione tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- a) valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
- b) vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione ai soggetti "privati" (soprattutto se istituti scolastici o singole classi);
- c) struttura del richiedente e personale coinvolto nell'iniziativa;
- d) esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;
- e) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti;
- f) iscrizione dell'associazione all'Albo specifico.

L'istruttoria degli uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione mentre l'atto di assegnazione ovvero la comunicazione di non assegnazione, sulla base delle indicazioni del presente regolamento, verrà adottato nei successivi 30 giorni. Contestualmente all'atto di assegnazione verrà approvato uno

schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata, nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai soggetti "privati" (vedasi allegati al presente regolamento).

Art. 8 – Disposizioni Generali per l'affidamento

1. Gli adottanti sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione minimo redatto dall'Ufficio verde Pubblico. Tale programma potrà, da parte dell'adottante, essere differenziato a seconda delle necessità delle aree e potrà essere integrato ed arricchito anche sulla base della disponibilità sulle stesse aree di acqua per irrigazione.
2. Nell'ipotesi in cui più soggetti richiedano l'adozione della medesima area il Settore competente provvederà ad evadere le istanze considerando in via preferenziale le richieste di adozione che prevedono interventi integrativi rispetto al programma di manutenzione minimo di cui al comma 1. Nel caso in cui non fosse possibile affidare l'area sulla base dei predetti criteri si procederà ad attribuzione tramite sorteggio.
3. Qualora le aree richieste per l'adozione siano indisponibili, potrà essere valutata dal proponente, con l'ausilio del competente Servizio Ambiente, la possibilità di affidamenti alternativi nella stessa zona.
4. L'area a verde deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture esistenti.
5. Gli interventi di potatura degli alberi, rimozione di rami secchi, abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione vengono effettuati dall'adottante a sue cure e spese, con il preventivo accordo del Servizio Ambiente.
6. Il soggetto adottante deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di società comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
7. Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto dall'Ufficio, apposito verbale di consegna dell'area con descrizione specifica dello stato dei luoghi.
8. Nel caso di aree a verde recintate, il soggetto adottante deve assicurare la relativa attività di vigilanza e controllo, a proprie spese e cura sulla base delle indicazioni fornite dall'amm.ne comunale.
9. Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario - allo scadere della validità della convenzione - passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

Art. 9 - Adozione con contratto di sponsorizzazione

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 26 del D.Lgs. 163/06, ai fini della valorizzazione, del miglioramento qualitativo e della manutenzione del verde pubblico cittadino.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione e il miglioramento della qualità dei servizi manutentivi ed a realizzare maggiori economie.

Per contratto di sponsorizzazione si intende un contratto mediante cui l'Amministrazione Comunale, si impegna a veicolare il nome o il marchio di un altro soggetto, detto sponsor, che in cambio effettua, a propria cura e spese, la manutenzione di aree verdi comunali e realizza le opere di valorizzazione delle stesse.

Nel contratto di sponsorizzazione vengono disciplinate le modalità operative, la durata, gli obblighi delle parti nonché le clausole rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 10 -Esecuzione degli interventi di sponsorizzazione

Gli interventi di sponsorizzazione disciplinati dal presente Regolamento sono realizzati a totale cura e spese dello sponsor.

Le prestazioni, siano esse lavori, forniture di beni o servizi, devono essere eseguite da ditte qualificate aventi i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 163/06 e successive modifiche e, per quanto riguarda i lavori, la qualificazione disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Le prestazioni previste nel contratto di sponsorizzazione sono soggette a periodiche verifiche da parte dell'ufficio comunale competente al fine di accertare la correttezza degli adempimenti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione

Art. 11 - Impegni dell'Amministrazione Comunale verso lo sponsor

L'Amministrazione comunale:

- a. consente allo sponsor di avvalersi della facoltà di diffondere la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione indicati nella proposta di sponsorizzazione;
- b. concede l'utilizzo di appositi spazi per l'affissione di impianti per la segnalazione della sponsorizzazione secondo le tipologie, i modelli e il numero specificati negli allegati del bando pubblico. L'area o le aree dove

- poter apporre gli impianti sono quelle in cui si attua l'intervento di sponsorizzazione o comunque poste nelle immediate vicinanze, secondo le previsioni del bando.
- c. nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa di sponsorizzazione, riporta il nome/logo/marchio dello sponsor in termini di assoluta evidenza, determinati nel bando;
 - d. evidenzia il nome/logo/marchio dello sponsor nella propria rete civica.

Art. 12 - Tipologie, dimensioni e numero degli impianti per la segnalazione della sponsorizzazione

L'Amministrazione Comunale consente, quale corrispettivo della sponsorizzazione e per tutta la sua durata, l'utilizzo di una porzione di area verde per la sistemazione stabile di nr. 1 o più impianti informativi che pubblicizzano l'intervento di sponsorizzazione, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di massima riportate in questo allegato.

Per impianto informativo che pubblicizza l'intervento di sponsorizzazione si intende un supporto fisico, recante testi e grafica, perpendicolare al terreno, del quale sono forniti qui di seguito disegno, dimensioni, altezza dal suolo e altre caratteristiche tecniche.

Qualora prevista, nell'ambito della proposta di sponsorizzazione, la collocazione di un impianto informativo in un'area, lo sponsor dovrà dare indicazioni di massima della collocazione puntuale richiesta, e l'impianto dovrà essere realizzato e installato a cura e spese dello sponsor.

Gli impianti informativi dovranno essere strettamente correlati all'attività sponsorizzata, sia per quanto riguarda la collocazione, sia per quanto riguarda il messaggio. L'impianto informativo dovrà recare necessariamente una scritta volta a pubblicizzare il soggetto che sponsorizza l'attività, nonché l'attività stessa; a titolo di esempio, in caso di sponsorizzazione della cura di un'area verde, l'impianto recerà la scritta "Verde curato da..." e il nome/marchio dello sponsor. Potranno essere ammessi, altresì, ulteriori messaggi pubblicitari, da indicare nella proposta e da valutare caso per caso.

Le proposte di collocazione dell'impianto informativo e di messaggio pubblicitario saranno prese in esame ed approvate dalla Commissione di valutazione.

Per quanto riguarda le aree verdi il numero degli impianti informativi è stabilito in base alla superficie dell'area che lo sponsor si impegna a mantenere ed eventualmente a risistemare e alle caratteristiche dell'area stessa (es. rotonde) e secondo la proporzione generale di nr 1 impianto ogni 1.000 mq di area affidata.

Per quanto riguarda le Aree Gioco e le Aree Cani, il nr. massimo di impianti informativi per ogni area è pari a uno.

Le specifiche tecniche degli impianti saranno oggetto di apposita disciplina contenuta nel bando e nei relativi allegati.

La superficie utilizzabile per il logo e/o marchio dello sponsor dovrà essere contenuta nel 30% del totale della superficie di ciascun impianto di segnalazione di sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche.

I manufatti non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto il logo e/o marchio dello sponsor. Il messaggio non può essere intercambiabile ma solo eventualmente sostituibile per manifesto deterioramento.

In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- ✓ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- ✓ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- ✓ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 12 - Obblighi dello sponsor

Lo sponsor è tenuto a rendere al Comune il corrispettivo per il ritorno di immagine del proprio nome/marchio/logo con la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi oggetto del contratto di sponsorizzazione, direttamente o avvalendosi di ditte qualificate come previsto all'art. 6 del presente Regolamento.

Sono a carico dello sponsor i costi relativi all'installazione e manutenzione degli impianti per la segnalazione della sponsorizzazione che riportano il marchio/logo della medesima.

Lo sponsor è esonerato dal pagamento del canone prevista nel Regolamento sugli impianti pubblicitari, fermo restando i limiti in esso contenuti.

E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 13 - Disciplina fiscale

Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda prestazione di servizi o fornitura di beni da parte dello sponsor, si

applicherà la disciplina fiscale vigente in materia.

Art. 14 – Adozione senza sponsorizzazione

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall'accordo di collaborazione.

Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

La convenzione o l'accordo di collaborazione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione o all'accordo di collaborazione sono a carico dei soggetti assegnatari, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi.

Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Il soggetto assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione o dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a carico dell'amministrazione comunale.

Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario - allo scadere della validità della convenzione - passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

Art. 15 - Concorso dell'Amministrazione Comunale

Limitatamente ai soggetti "privati" il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire a tali soggetti le risorse materiali o strumentali eventualmente occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.

In particolare, in funzione dello scopo da perseguire, agli stessi potranno essere attribuiti:

- a) uso agevolato di impianti e strutture comunali, ovvero di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;
- c) attrezzature e materiali per lo svolgimento dell'attività secondo le effettive disponibilità della struttura;
- d) esenzione o l'eventuale rimborso delle spese per il consumo dell'acqua per irrigazione e per lo smaltimento dei rifiuti conseguenti all'intervento.

E' esclusa ogni erogazione di risorse finanziarie in assoluto ivi compresa quella finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento.

L'Amministrazione Comunale, nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, dovrà valutare se tutte o parte delle risorse materiali o strumentali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti, secondo turnazioni e modalità meglio stabilite nella convenzione o nell'accordo di collaborazione.

L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione di volontari a tutela dell'ambiente urbano, potrà promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco. Tali insegne e/o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 30 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell'assegnatario.

Art. 16 - Durata della gestione

La durata della gestione dei singoli interventi sarà specificata nella convenzione o nell'accordo di collaborazione e non potrà essere di durata superiore ad anni 3.

L'Amministrazione Comunale - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.



Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di settore, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.

Art. 17 - Controlli

Nella convenzione o nell'accordo di collaborazione di cui all'art. 6, verrà individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

La convenzione o l'accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le cadenze di tali controlli che dovranno comunque essere almeno due per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell'accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, salvo che per quelle piante donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario. Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti e futuri.

Art. 19 - Verifiche e valutazioni

Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Ente deputata alla programmazione delle attività e la Giunta Comunale provvedono annualmente a informare con apposite relazioni il Consiglio Comunale sui risultati derivanti dall'applicazione del presente Regolamento.